



Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA
Via Ca' Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA - tel 051/33.33.84
PE boic85100g@istruzione.it– PEC boic85100g@pec.istruzione.it
Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>
CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G CUU UF61ZW

Al Personale Docente e ATA
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Applicazione decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Come già stato notificato dalla scrivente con circolare prot. n. **0008348 del 29/11/2021**, il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale per il *“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”*.

Il contenuto dell'obbligo vaccinale è precisato dall'art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – e comprende *“il ciclo vaccinale primario e, a far data dal **15 dicembre 2021**, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”*. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata *“entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”*.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal **15 dicembre 2021**, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di **cinque mesi** (150 giorni).

L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall'art. 94, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate *“al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”* e a quelle conseguenti alla *“avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”*, **ne riduce la durata da dodici a nove mesi**.

In sintesi, dal prossimo **15 dicembre 2021**, per **svolgere l'attività lavorativa**, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde *“rafforzata”* (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal

BOIC85100G - COMUNICATI - 0000048 - 10/12/2021 - TITOLARIO UNICO - U
completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, **ora pari a nove mesi**.

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita *“in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”*.

In tal caso, il dirigente scolastico **adibisce detto personale**, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, **a mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute *“raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione*

BOIC85100G - COMUNICATI - 0000048 - 10/12/2021 - TITOLARIO UNICO - U
all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione".

La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione citata determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Le sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata *"nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"*.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Sulla base di quanto su esposto la scrivente è tenuta a verificare a partire dal 15 dicembre, secondo le modalità tecniche che saranno fornite dall'amministrazione centrale, il rispetto dell'obbligo vaccinale. Al riguardo, invita il personale tutto ad ottemperare, **entro il 15 dicembre**, all'effettuazione della vaccinazione o alla presentazione dell'esenzione dalla stessa.

Si rinvia alla lettura del Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021

<https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC85100G/100dff7c-34ed-45cb-9d55-ea98700b274c>

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Tiziana Faiella

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/199)